

## **D.P.R. 08/06/2001, n. 327**

### **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)**

**Pubblicato nella Gazz. Uff 16 agosto 2001, n. 189, S.O.**

#### **Art. 4 (L) Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (17)**

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico. (18)

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) (14)

4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: (15)

- a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
- b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
- c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
- d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
- e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
- f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; (16)
- g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)

---

(14) Comma corretto da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(15) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302*.

(16) Lettera così corretta da *Comunicato 14 settembre 2001*, pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214

(17) Per la riduzione dei termini di legge previsti dal presente provvedimento, vedi l' *art. 10, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(18) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221* e, successivamente, così modificato dall' *art. 60, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.